

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22275 Anno 2022

Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CATENA ROSSELLA

Data Udienza: 11/05/2022

SENTENZA

sul ricorso pi Judga Anton Judga Maria Judga Do Lo Judga S

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, emessa in data 25/06/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, salva la valutazione circa l'intervenuta prescrizione;





letta la memoria difensiva dell'avv.to Gaetano Turrisi, con cui si ribadiscono i motivi di ricorso e si deduce la prescrizione dei reati.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, emessa in data 10/12/2014 – che aveva condannato a pena di giustizia Antonietta quale amministratore unico dal 22/04/2005 sino alla data del fallimento, Maria: quale amministratore unico dalla costituzione della società e fino al 22/04/2005, Domenico Stramera, quale amministratore di fatto, e Stefania puale amministratrice della FAS Informatica s.r.l., per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 216, commi 1 n. 1 e 2 legge fallimentare, in relazione al fallimento della Sistemi Informatici s.r.l., dichiarata fallita in data 22/11/2007 – riduceva la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. La vicenda processuale ha ad oggetto il fallimento della Sistemi Informatici s.r.l., in persona del legale rappresentante Luigi Pagnani Fusconi, dichiarato dal Tribunale di Palermo; la detta società era stata costituita dai coniugi Domenico ed Antonietta e la carica di amministratore era stata rivestita dalla predetta Antonietta e dalla sorella Maria fino alla cessione delle quote a Luigi Pagnani Fusconi ed a Nello Di Giamberardino; questi ultimi avevano creato la Roma Digitale s.r.l., con sede in Magliano Sabina, il cui legale rappresentante era lo stesso Pagnani Fusconi, poi deceduto. Secondo la ricostruzione operata dalle sentenze di merito tale ultima società non aveva mai operato presso la sede sociale, bensì presso alcune unità operative, in origine riconducibili alla Sistemi Informatici s.r.l. in Palermo, nonostante la totale cessazione di quest'ultima. In ogni caso, il legale rappresentante della fallita non si era mai presentato al curatore né aveva depositato le scritture contabili, sicché il fallimento era stato chiuso con un passivo pari ad euro 176.543,00 per debiti con l'erario. La curatela, tuttavia, apprendeva, nel corso della procedura, che era sussistente un contenzioso tra la fallita e la Computer Discount, in virtù di precedenti rapporti di franchising in base ai quali erano stati aperti alcuni punti vendita di materiale informatico ed elettronico in Palermo, due dei quali, pur





risultando tra le unità operative di Roma Digitale s.r.l., risultavano operare sotto altra ditta, la Vobis, benché gli scontrini fiscali risultassero emessi a nome della F.A.S. Informatica s.r.l., come accertato dal curatore. Poiché la Computer Discount risultava creditrice della somma di oltre 400.000,00 euro, come emerso dal bilancio di esercizio della fallita, unico documento inviato dal legale rappresentante al curatore, l'impostazione accusatoria riteneva che le cessioni fittizie di beni fossero state funzionali ad evitare i pagamenti verso la Computer Discount. In particolare, quanto alle condotte distrattive, era stata evidenziata anzitutto la cessione di beni, ritenuta simulata, tra la fallita e la Office s.r.l., società creata nel 2005, operante nello stesso settore della fallita, oltre che nella vendita di articoli di cancelleria e per uffici. Originari titolari delle quote di tale ultima società erano stati Antonietta e Domenico che ne era stato anche amministratore unico, e che avevano ceduto le quote nel 2006 a Luigi Pagnani Fusconi ed a Nello Di Giamberardino che, a loro volta, si erano alternati nella legale rappresentanza della Office I .r.l.; tuttavia il Di Giamberardino aveva affermato di ignorare il suo ruolo nella società, le cui scritture contabili, parimenti, non erano state rinvenute. In ogni caso, pochi giorni dopo la cessione dei beni alla Office s.r.l., gli stessi beni venivano ceduti da quest'ultima alla F.A.S. Informatica s.r.l., la cui amministratrice era Stefania | già dipendente della società fallita; i locali dell'ultima cessionaria, inoltre, risultavano gli stessi dove, in precedenza, erano collocati i punti vendita delle altre due società. Le sentenze di merito hanno ritenuto fittizie dette successive cessioni, concluse, peraltro, pochi mesi prima del fallimento della Sistemi Informatici s.r.l., tra entità riconducibili alle stesse persone fisiche, come emerso anche dalle dichiarazioni del rag. Todini, che si era occupato, fino al 2006, della contabilità della Office s.r.l., società inattiva a partire dal 2007, oltre che dalla documentazione acquisita; la stessa F.A.S. Informatica s.r.l. era stata creata nel luglio 2006, a seguito della disponibilità della sola Stefania I ra i vari dipendenti della fallita, ad aderire alla proposta dello - che in tale periodo avrebbe dovuto essere del tutto estraneo alla Sistemi Informatici s.r.l., avendo già ceduto le quote il 05/06/2006 - di proseguire nell'attività di settore, ma autonomamente, attraverso la creazione di nuove società, riconducibili al nucleo familiare La società da ultimo costituita, inoltre, aveva assunto quale dipendente Antonietta il che costituiva un ulteriore elemento in favore della gestione delle società da parte del predetto nucleo familiare, posto che non era stata ritenuta attendibile che aveva giustificato l'assunzione della cognata dello la con lo scopo di garantirne la continuità dei contributi previdenziali, atteso che





Antonietta Stramera avrebbe potuto essere assunta presso altre società dei suoi familiari.

In particolare, il rag. Todini, richiesto di esibire le fatture emesse dalle società coinvolte nelle operazioni, aveva riferito che dal 2007 non esisteva alcuna documentazione relativa a dette società, esibendo solo documenti risalenti al 2006, a lui inviati da Maria circostanza su cui si era basato il convincimento che la predetta continuasse a gestire la società Office s.r.l. insieme allo posto che il Di Giamberardino era stato sollecitato proprio dalla predetta a sottoscrivere una lettera con cui la Office s.r.l. sollecitava il pagamento del proprio credito alla FAS Informatica s.r.l.

Inoltre, era stata ritenuta sospetta la circostanza relativa alla consegna dei beni dalla Office s.r.l. alla FAS Informatica s.r.l. sulla scorta delle dichiarazioni rese dal trasportatore Ettore Sciortino; né sufficientemente documentati i pagamenti della alla Office Bi r.l., sulla scorta degli accertamenti bancari.

Altri elementi in favore della impostazione accusatoria erano, inoltre, emersi dalle dichiarazioni di vari soggetti escussi nella fase delle indagini preliminari, per lo più dipendenti della società e commercialisti, che aveva consentito di chiarire il ruolo di Maria ed Antonietta nonché le cause del dissesto della Sistemi Informatici s.r.l.; nello stesso senso avevano deposto le circostanze relative all'accertamento dell'operatività della società cooperativa Mondo Digitale, reperita negli stessi locali della FAS Informatica s.r.l. in sede di esecuzione del sequestro preventivo di detta ultima società, avendo i giudici di merito ritenuto fittizie anche le operazioni intercorse tra FAS Informatica s.r.l. e la Mondo Digitale s.c.a.r.l., finalizzate ad ulteriormente occultare la provenienza del patrimonio da Sistemi Informatici s.r.l., operazioni alle quali risultava funzionale la sottrazione delle scritture contabili.

- 2. In data 15/11/2021 Stefania ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Luca Benedetto Inzerillo, deducendo dieci motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
- 2.1. inosservanza di norme sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale del tutto omesso di pronunciarsi in riferimento alla richiesta difensiva, formulata con i motivi di appello, di acquisizione delle trascrizioni dei verbali delle udienze del 16/09/2015 e del 14/10/2015, relative al diverso proc. pen. n. 10073/2013 R.G.N.R. nei confronti della all'udienza del 27/04/2017 la Corte territoriale, dopo essersi riservata sulle richieste istruttoria della difesa, si





pronunciava unicamente sulla richiesta di perizia, senza nulla osservare in merito alle altre richieste, avendo dovuto la difesa affrontare la discussione senza avere certezza delle determinazioni sul tema delle prove, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto;

- 2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto l'acquisizione delle prove documentali richieste, su cui il pubblico ministero non si era opposto, avrebbe chiarito il ruolo della come dimostrato dal contenuto del verbale del 16/09/2015 del proc. pen. n. 10073/2013 R.G.N.R. nei confronti della ricorrente, allegato al ricorso per il principio di autosufficienza;
- 2.3. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale individuato la natura simulata e fraudolenta delle operazioni di cessione dei beni da Sistemi Informatici s.r.l. a Office s.r.l., e da quest'ultima a F.A.S. Informatica s.r.l., sulla base della identità della sede sociale elemento del tutto privo di gravità -, della insussistenza delle operazioni di trasporto della merce elemento del tutto incerto e basato su valutazioni illogiche -, del mancato pagamento della merce contraddetto dall'essere emerso il pagamento di più di metà del costo della merce ceduta, come rilevato dalla stessa motivazione della sentenza impugnata -;
- 2.4. inosservanza di norme sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 522 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale svolto un ragionamento probatorio che ha condotto alla condanna dell'imputata per fatti diversi; in particolare: l'operazione distrattiva risulta contestata per il mancato pagamento, mentre la sentenza ritiene dimostrato il fatto attraverso il pagamento di ingentissime somme; la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese sarebbe avvenuta in ritardo, al fine di consentire il mantenimento in attività dei conti correnti, circostanza mai contestata, risultando del tutto insussistente qualsivoglia collegamento tra i conti correnti ed il trasferimento della sede sociale; la dichiarazione dell'imputata, di essere stata amministratrice di due società del gruppo è stato dalla stessa riferito in sede di esame dibattimentale, ed è stato utilizzato quale indizio di colpevolezza, mai contestato; la sentenza ha ritenuto elemento a carico dell'imputata il fax ricevuto dalla Computer Discount, mai menzionato nel capo di imputazione; l'assunzione presso la F.A.S. Informatica s.r.l. di Antonietta come dipendente è stata utilizzata in sentenza quale indizio di riconducibilità della società ai coniugi atto mai contestato; nel capo di imputazione non compare alcuna contestazione di mancata formalizzazione delle vendite per iscritto e la mancata prestazione di garanzie; quanto al pagamento della merce da parte di F.A.S. Informatica s.r.l., con accredito sul conto corrente





su cui erano autorizzati ad operare solo Maria e Domenico vi era stato specifico motivo di appello, con cui era stato evidenziato come il punto non fosse mai stato contestato all'imputata, e la sentenza non ha fornito alcuna motivazione; alla non è mai stata contestata la circostanza relativa alla missiva del 29/03/2010 ed il possesso delle fatture nn. 2, 3 e 4 della Office s.r.l. e della documentazione relativa alla movimentazione bancaria della detta società; le dichiarazioni di Alfredo Lenzo non sono mai state contestate all'imputata, né se ne comprende la rilevanza; né sono mai state oggetto di contestazione le dichiarazioni del dott. Vincenzo Albanese, circa la richiesta di informazioni sul funzionamento del programma di stampa del registro

dei beni ammortizzabili, peraltro circostanza incerta;

- 2.5. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al travisamento della prova concernente le fideiussioni contratte dall'imputata per portare avanti l'attività della F.A.S. Informatica s.r.l., alla luce del relativo motivo di appello, in cui si era evidenziato che l'imputata aveva contratto debiti non nella prima fase di attività della predetta società, ma solo successivamente, nel 2008, come risulta anche dalla consulenza tecnica del dott. Genovese, non sussistendo, quindi, alcuna incompatibilità tra tale dato e le dichiarazioni della come invece sostenuto dalla sentenza impugnata; ciò risulta, peraltro, anche dalla perizia disposta dalla Corte di Appello, per cui l'indebitamente personale dell'imputata risulta del tutto incompatibile con il presunto ruolo di amministratrice formale della F.A.S. Informatica s.r.l.;
- 2.6. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al travisamento della prova concernente le risultanze della perquisizione nei confronti di Domenico all'esito del quale non erano stati rinvenuti documenti concernenti la F.A.S. Informatica s.r.l.;
- 2.7. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al travisamento della prova concernente le dichiarazioni di Oliver Gheorghe, del tutto pretermesse dalla Corte di Appello;
- 2.8. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla valutazione della prova circa la sussistenza della bancarotta documentale, basata unicamente sulla ritenuta sussistenza della bancarotta per distrazione, senza alcun confronto con le circostanze evidenziate con l'atto di appello;
- 2.9. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al massimo aumento di pena disposto per effetto della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, oggetto di specifico motivo di gravame, su cui la sentenza non ha offerto alcuna





motivazione, nonostante il ruolo minore riconosciuto all'imputata e la pena base individuata in misura più bassa rispetto ai coimputati;

- 2.10. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dedotta in appello.
- 3. In data 08/02/2021 Domenico Maria ed Antonietta i ricorrono con unico atto di ricorso, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Gaetano Turrisi, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
- 3.1. violazione di legge, in riferimento all'art. 546, lett. e), n. 1, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale del tutto omesso di accertare il valore dei beni distratti dalla Sistemi Informatici s.r.l., posto che la consulenza di parte, che ha proceduto ad una ricostruzione della documentazione acquisita in giudizio, ha dimostrato i notevoli apporti finanziari da parte dei ricorrenti, utilizzati tutti per pagare i fornitori; inoltre, si asserisce che sarebbero stati distratti beni per un valore di euro 385.940,00 fittiziamente ceduti alla Office s.r.l. e da questa alla F.A.S. Informatica s.r.l., laddove con i motivi di appello e con la successiva memoria difensiva si era rilevato che – come emerso dalle fatture allegate alla perizia e dallo stesso elaborato peritale - i beni ceduti avevano un valore pari ad euro 233.884,20, e che gli stessi erano, poi, stati ceduti dalla Office s.r.l. alla F.A.S. Informatica s.r.l. per la somma di euro 385.940,00; la stessa sentenza, pur avendo preso atto di tale circostanza, non ne ha tenuto alcun conto neanche in termini di quantificazione della pena, così come ha pretermesso il dato - emerso documentalmente e riconosciuto dal perito - dei pagamenti per euro 159.728,28 eseguiti dalla Office 3.r.l. in favore della Sistemi Informatici s.r.l., sicché il perito aveva concluso che il credito residuo della fallita nei confronti della Office 3.r.l., a fronte della vendita di beni e merci, era pari ad euro 103.584,20, per cui, al più, la distrazione sarebbe stata pari a tale somma;
- 3.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta distrattiva, nonostante le risultanze dell'accertamento peritale disposto nel giudizio di appello; se, infatti, il disegno fraudolento fosse stato finalizzato a depauperare la società operando rimesse di denaro alla Office s.r.l., società in bonis, non si comprende perché quest'ultima avrebbe effettuato rimesse in favore della Sistemi Informatici s.r.l., destinata al fallimento già dal 2006. Peraltro, proprio la disposta perizia ha evidenziato i bonifici disposto dalla Office s.r.l. alla Sistemi Informatici s.r.l., nel periodo compreso tra il 21/09/2016 ed il





14/06/2007, in "conto fatture", a dimostrazione della precisa volontà della Office s.r.l. di adempiere alle proprie obbligazioni; stesse considerazioni valgono per i pagamenti disposti dalla F.A.S. Informatica s.r.l. e pervenuti sul conto corrente della fallita, atteso che la F.A.S. Informatica s.r.l. aveva utilizzato il pos della Sistemi Informatici s.r.l., imputando i pagamenti della Office s.r.l. per ridurre l'esposizione debitoria di quest'ultima verso la società fallita; sebbene non siano state trovate annotazioni di tale scomputo nelle scritture contabili delle due società, resta accertato il versamento di circa 30.000,00 euro sul conto della società fallita, condotta incompatibile con il contestato depauperamento, risultando del tutto illogica la motivazione della sentenza impugnata sul punto che, tra l'altro, non ha considerato né le risultanze della perizia, descritte in ricorso, né il contenuto della memoria difensiva depositata all'udienza del 08/02/2017, in cui si erano evidenziati i pagamenti a fornitori, da parte dei Sistemi Informatici s.r.l., effettuati in epoca successiva alla cessione delle quote sociali, utilizzando le rimesse provenienti dalla Office s.r.l.; né la Corte territoriale ha dato alcun rilievo alla documentazione bancaria che la difesa aveva acquisito allo scopo di dimostrare la regolarità dei pagamenti effettuati dalla fallita nei confronti di fornitori, per un importo complessivamente superiore alla cifra di 130.000,00 euro rimessa da Office circostanza su cui, parimenti, la motivazione della sentenza non appare appagante, anzi, costituisce un vero e proprio travisamento documentazione acquisita presso Intesa Sanpaolo; soprattutto contraddittoria risulta la motivazione della Corte territoriale che, da un lato, sostiene che la somma di 130.000,00 euro non è stata rinvenuta dal curatore fallimentare e, dall'altro, a fronte delle deduzioni difensive, ha ritenuto che, trattandosi di pagamenti antecedenti la dichiarazione di fallimento, ciò nulla proverebbe in merito ai fatti oggetto di contestazione, ovvero, ancora, afferma che l'irrilevanza di detti pagamenti discenderebbe dall'essere stati effettuati dopo il mutamento di denominazione e di sede sociale della Sistemi Informatici s.r.l.. Parimenti illogica risulta la motivazione della sentenza impugnata circa il versamento di 30.000,00 euro da parte dello ipotetico regista della condotta di bancarotta, così come frutto di travisamento è l'affermazione secondo cui non risponderebbe al vero la circostanza che alcuni soci della F.A.S. Informatica s.r.l. avrebbero prestato fideiussione, laddove tale circostanza è indicata nelle memorie difensive della a dimostrazione della autonomia gestionale della detta società; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla distrazione relativa al trasferimento di beni da F.A.S. Informatica s.r.l. alla Mondo Digitale s.c.a.r.l., inizialmente contestata agli imputati Alessio Alagna, Stefania e Domenico e non anche a Maria





ad Antonietta come già rilevato in sede di appello. La sentenza impugnata, invece, dopo aver ricostruito l'operazione all'esito della disposta perizia e delle interlocuzioni della e dell'Alagna con vari soggetti, nessun cenno effettivo ha dedicato al contributo dello e delle, senza spiegare per quale ragione il trasferimento fosse riconducibile ai predetti soggetti, che nessun contatto risulta avessero avuto con l'Alagna, né perché i beni ceduti sarebbero riferibili alla Sistemi Informatici s.r.l.;

2.4 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla fattispecie di bancarotta documentale, con particolare riferimento al dolo specifico, posto che le scritture contabili erano state consegnate al Pagnani Fusconi, come risulta dal verbale di consegna allegato al verbale di assemblea straordinaria del 05/06/2006, e che questi, per motivi di salute, non si era presentato al curatore fallimentare, come documentato in atti, essendo, subito dopo, deceduto. Alla luce di tali circostanze, non solo risulta immotivata la responsabilità del predetto amministratore - non essendo stato spiegato come mai il suo legittimo impedimento non avesse consentito di escluderne il dolo ma ancor più quella dello e delle quali ispiratori del primo; sul punto, infatti, la sentenza impugnata si è limitata a ritenere simulata la consegna delle scritture contabili, nonostante la fidefacenza dell'atto notarile, in quanto simulata sarebbe stata la cessione delle quote sociali, peraltro in contrasto con i principi giurisprudenziali di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale;

2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 438, comma 6 bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., essendo state utilizzate come mezzi di prova le dichiarazioni rese dal Pagnani Fusconi, dal Di Giamberardino e dal Todini, affette da inutilizzabilità assoluta, essendo stato il primo iscritto ex art. 336 cod. proc. pen. dal 04/09/2008, per cui non avrebbe in alcun caso potuto essere assunto a s.i.t.; il secondo risulta indicato nell'annotazione di P.G. del 18/03/2010 come partecipe della condotta distrattiva e come tale indicato anche dalla sentenza di primo grado, con il ruolo di prestanome insieme al Pagnani Fusconi, ruolo condiviso anche dalla sentenza di appello. La Corte di merito, in realtà, ha rigettato l'eccezione relativa alle s.i.t. rese dal Todini, ma ha del tutto omesso di motivare in relazione a quelle del Pagnani Fusconi e del Di Giamberardino, queste ultime, in particolare, specificamente utilizzate;

2.6 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione al ruolo svolto dallo e dalle nelle condotte distrattive, soggetti accomunati tra loro nonostante il ruolo distinto a ciascuno attribuito dal capo d'imputazione; lo in particolare, è stato ritenuto amministratore





di fatto della Office s.r.l., senza considerare come egli avesse consentito a detta società di effettuare ben quindici bonifici alla Sistemi Informatici s.r.l., a cui aveva anche versato somme considerevoli, pagando i creditori; stesso discorso vale per il ruolo di amministratore di fatto attribuito all'imputato in relazione alla F.A.S. Informatica s.r.l., in relazione al fatto che egli aveva consentito pagamenti nei confronti della Sistemi Informatici s.r.l. nel 2006. Per quanto riguarda Maria a missiva da lei inviata perché il Di Giamberardino sollecitasse la F.A.S. Informatica s.r.l. a completare il pagamento delle fatture sarebbe dimostrativa, secondo la Corte territoriale, del ruolo sistematico di amministratrice di fatto della Office s.r.l., il che, tuttavia, non dimostra affatto detto ruolo anche nelle altre compagini societarie; anche in riferimento ad Antonietta la Corte territoriale si è limitata a ritenere che l'impugnazione del licenziamento ed il decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle retribuzioni proposti nei confronti della F.A.S. Informatica s.r.l. fossero funzionali a dimostrare l'effettività della propria posizione lavorativa, senza considerare che, se detta posizione non fosse stata effettiva, la avrebbe affrontato i costi delle azioni giudiziarie, con conseguente illogicità della motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi degli imputati non appaiono manifestamente infondati – per le ragioni di seguito specificate – con la conseguenza che deve essere rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione dei reati a loro ascritti in concorso, alla data del 01/01/2021, tenuto conto delle intervenute sospensioni (prescrizione massima, pari ad anni dodici mesi sei, alla data del 22/05/2019, termine a cui vanno aggiunti 156 giorni di sospensione per invii nel corso del giudizio, pervenendosi alla data del 28/10/2020, ed ulteriori 64 giorni di sospensione per l'emergenza Covid-19, pervenendosi, quindi, alla maturazione del termine di prescrizione alla data del 01/01/2021), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Deve ribadirsi, infatti, che solo l'inammissibilità del ricorso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in sede di legittimità, non consente alla causa estintiva del reato di operare ed impedire, così, il consolidarsi della pronuncia di condanna (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).





Nel caso in esame, al contrario, la non manifesta infondatezza di alcuni dei motivi di ricorso, come anticipato, non può non determinare l'operatività della prescrizione in riferimento all'intera vicenda processuale.

Per quanto riguarda Stefania in particolare, va osservato che, senza alcun dubbio, l'ottavo motivo di ricorso appare fondato.

Stefania è stata chiamata a rispondere dei fatti di bancarotta, relativi alla Sistemi Informatici s.r.l., quale titolare di altra società, la F.A.S. Informatica s.r.l. e, quindi, quale concorrente *extraneus*, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto chiarire in base a quali elementi la predetta imputata dovesse essere ritenuta responsabile della condotta di sottrazione delle scritture contabili di una società alla quale ella era formalmente estranea e, pertanto, non era tenuta ad alcun obbligo né di istituzione, né di tenuta né di conservazione delle scritture stesse.

Certamente la avrebbe potuto concorrere con i responsabili della società fallita nella predetta condotta, sia a livello materiale che come istigatore e/o determinatore; tuttavia, sul punto, il suo apporto avrebbe dovuto essere descritto specificamente, sia in relazione alla condotta che in relazione agli elementi concludenti di prova, idonei a delineare il suo contributo. Nulla di tutto ciò si rinviene nella sentenza impugnata, né alcuna appagante motivazione, sul medesimo aspetto, è dato evincere dalla sentenza di primo grado.

Né manifestamente infondato appare il motivo di ricorso della in relazione al trattamento sanzionatorio, nella misura in cui era stata impugnata la sentenza di primo grado quanto alla identità dell'aumento inflitto a tutti gli imputati, per effetto della "continuazione fallimentare", di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, nella misura di anni uno di reclusione, pur a fronte di un diverso e meno incisivo ruolo della espressamente riconosciuto dal primo giudice.

Su tale aspetto la Corte di merito ha del tutto omesso ogni motivazione, pur avendo riconosciuto una diversificazione dei ruoli degli imputati, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata sul tema della rideterminazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare.

Ne discende che su nessun capo della sentenza può ritenersi intervenuta l'irrevocabilità, con conseguente rilevanza della causa di estinzione dei reati per il decorso del termine di prescrizione.

Analogo discorso va fatto in riferimento ai coimputati Antonietta Maria e Domenico Stramera, per i quali non può non convenirsi che non risulti dimostrata la provenienza dal patrimonio della società fallita dei beni ceduti alla Mondo Digitale s.r.l.

July 1



Come condivisibilmente osservato anche dal Procuratore Generale, infatti, la seconda distrazione contestata – secondo la ricostruzione della sentenza impugnata – si fonda sull'indimostrato assunto che i beni ceduti alla Mondo Digitale s.r.l. fossero provenienti dalla Sistemi Informatici s.r.l. e non dalla F.A.S. Informatica s.r.l.; non a caso, infatti, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, gli stessi beni sarebbero passati dapprima dalla Sistemi Informatici s.r.l. alla Office s.r.l., quindi da questa alla F.A.S. Informatica s.r.l. ed, infine, in un ultimo, passaggio distrattivo, alla Mondo Digitale s.r.l.

Se tali successivi passaggi avessero realizzato un vero e proprio disegno distrattivo, avrebbe dovuto essere contestata la condotta anche in riferimento all'intervenuto fallimento della F.A.S. Informatica s.r.l., laddove, invece, è stato considerato solo il fallimento della Sistemi Informatici s.r.l., con conseguente, palese incongruenza tra la contestazione e la motivazione della sentenza impugnata, da cui discende una indiscutibile aporia logica della stessa.

Parimenti carente risulta la motivazione della Corte territoriale circa l'effettivo coinvolgimento delle sorelle e dello nella società Mondo Digitale s.r.l., che pure viene ascritta, del tutto illogicamente, al medesimo nucleo familiare benché siano stati evidenziati unicamente rapporti tra Stefania amministratrice della F.A.S, Informatica s.r.l., e Alessio Alagna, amministratore della Mondo Digitale s.r.l.

Dall'annullamento della sentenza impugnata discenderebbero, quindi, effetti anche sul trattamento sanzionatorio e, per effetto della "continuazione fallimentare", anche sulla condotta nel suo complesso considerata, per cui, anche in relazione agli imputato Antonietta e Maria e Domenico non può ritenersi irrevocabile alcun capo della sentenza.

Benché, quindi, relativamente alle ulteriori doglianze di tutti i ricorrenti, possa dirsi che esse risultano, in linea di massima, del tutto inammissibili - posto che si risolvono in una critica alla ricostruzione delle prove e, come tali, versate in fatto, ovvero riproduttive di specifici profili critici già esaurientemente affrontati e risolti dalla sentenza impugnata – la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

Va ricordato, infatti, che la cosa giudicata si forma sui "capi" della sentenza e non sui "punti" di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).



Tale principio di diritto trova peculiare applicazione quando l'impugnazione concerne una serie di reati avvinti dal vincolo della continuazione che, creando una unità giuridica e configurando il consolidamento della progressione criminosa in una entità unica, influisce sulla determinazione del trattamento sanzionatorio dei reati satellite; tale unificazione si ripercuote sul passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità, che non si verifica se il rapporto processuale si instaura anche in relazione ad uno solo dei reati avvinti dal vincolo.

La Cassazione, chiarendo il principio espresso da Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966, ha affermato che, in caso di impugnazione di una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili, sempre che il rapporto processuale si instauri a causa dell'ammissibilità del ricorso in relazione ad altri reati unificati dal vincolo; in caso di continuazione, quindi, diversamente dal cado di capi di imputazione autonomi, i reati hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione (Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini Domenico, Rv. 282015; Sez. 3, n. 7937 del 01/06/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269030, Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 13/01/2020, Fusco, Rv. 278678).

Tale principio va applicato alla vicenda in esame, considerato che in tema di reati fallimentari, la pluralità di condotte nell'ambito del medesimo fallimento dà luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665).

Infine, va ricordato che in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., postula che le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Ne consegue, pertanto, che nel giudizio di legittimità, qualora venga riscontrato un vizio di motivazione della sentenza impugnata implicante il rinvio al giudice di merito, e le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio in applicazione della causa estintiva





della prescrizione quando sia decorso il relativo termine, in quanto il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, dep. 29/01/2009, Mazzamuto, Rv. 242959; Sez. 6, n. 48524 del 03/11/2003, Gencarelli, Rv. 228503; Sez. 6, n. 12320 del 09/07/1998, P.G. in proc. Maccau, Rv. 212320).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 11/05/2022

Il Consigliere estensore

Il Presidente